



# Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti \* Revisori Legali*

**Gianni Sarragioto**  
giannisarragioto@sarragioto.it  
**Riccardo Gavassini**  
riccardogavassini@sarragioto.it

**Filippo Carraro**  
filippocarraro@sarragioto.it  
**Alberto Riondato**  
albertoriondato@sarragioto.it  
**Alessandra Bassi**  
alessandrabassi@sarragioto.it  
**Giorgia Sarragioto**  
giorgia@sarragioto.it



Ordine dei Dottori  
commercialisti  
e degli Esperti contabili  
di Padova



*Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 01 del 19/01/2018*



## **LEGGE DI BILANCIO 2018**

**(2 di 2)**

### **Riferimenti normativi:**

[L. 27.12.2017, n. 205](#)

*“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*

Si riporta di seguito il secondo fascicolo portante la seconda metà delle novità/conferme introdotte dalla legge di bilancio.

Il fascicolo è il secondo e ultimo dopo la pubblicazione di quello di ieri.

Si ricorda che i contenuti sono stati mutuati dal “Sistema Ratio” del Centro Studi Castelli, nostro storico e fidato partner per gli approfondimenti.

Il fascicolo che segue si occupa in particolare delle materie di:

- Iva
- Accertamento e Riscossione
- Altre imposte e tasse
- Diritto del lavoro
- Varie

**Sterilizzazione aumenti aliquote Iva per il 2018**[Art. 1, c. 2](#)

- Le aliquote Iva aumenteranno nelle seguenti misure:
  - a) l'aliquota Iva del 10% è incrementata **all'11,50% dal 1.01.2019** e al **13% dal 1.01.2020**;
  - b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata al 24,20% dal 1.01.2019, al 24,90% dal 1.01.2020 e al 25% dal 1.01.2021;
  - c) a decorrere dal 1.01.2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 1.01.2021.

**Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10%**[Art. 1, c. 19](#)

- L'individuazione dei beni che costituiscono una **parte significativa** del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l'aliquota Iva 10%) e delle parti staccate si effettua in base **all'autonomia funzionale delle parti** rispetto al manufatto principale.
- Come valore di tali beni deve essere assunto quello **risultante dall'accordo contrattuale** stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto **solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi** e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, **non può essere inferiore al prezzo di acquisto** dei beni stessi.
- La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, **anche i beni di valore significativo**, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017. Non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.

**Fattura elettronica**[Art. 1, c. 909, lett. a\) e e\)](#)

- Dal 1.01.2019, fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse **esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio**.
- Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
- Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
- **Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"** (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il **regime forfettario** (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).
- In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.

## Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia

[Art. 1, cc. 909, lett. a\), n. 4, 915](#)

- I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
- Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
- La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

## Obblighi di conservazione elettronica

[Art. 1, c. 909, lett. a\), n. 8](#)

- Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici **trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio** e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

## Memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio

[Art. 1, c. 909, lett. b\)](#)

- A decorrere **dal 1.07.2018**, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, verranno fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

## Semplificazioni amministrative e contabili

[Art. 1, c. 909, lett. d\)](#)

- Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi Iva esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, **l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:**
  - a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;
  - b) una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
  - c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
- Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva** di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972 (registro delle fatture emesse e registro delle fatture acquisite).



## Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per grande distribuzione

[Art. 1, c. 909, lett. f\)](#)

- È prorogata di un anno, **fino al 31.12.2018**, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che hanno esercitato l'opzione entro il 31.12.2016.

## Decorrenza novità fatturazione elettronica e trasmissione dei dati

[Art. 1, c. 916](#)

- Le nuove norme si applicano alle fatture emesse **a partire dal 1.01.2019**.
- A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art. 21 D.L. 78/2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

## Fattura elettronica per cessioni di benzina e subappalti pubblici

[Art. 1, cc. 917-919](#)

- L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato **al 1.07.2018** per le fatture relative a:
  - a) **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
  - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

## Abrogazione scheda carburanti

[Art. 1, cc. 920-927](#)

- **Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.**
- **L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.**
- **La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.**
- Le disposizioni si applicano a partire **dal 1.07.2018**.

## Errata applicazione aliquota Iva

[Art. 1, c. 935](#)

- In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la **sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro**.
- La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

## ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

## Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

[Art. 1, c. 909, lett. c\)](#)

- Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono **ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti** a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati **relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro**.
- Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il **commercio al minuto e attività assimilate**, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

## Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale

[Art. 1, c. 931](#)

- Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018**.



## Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

[Art. 1, cc. 986-988](#)

- Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo **superiore a 5.000 euro** (anziché 10.000 euro), verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato **per i 60 giorni** (anziché 30 giorni) successivi a quello della comunicazione.
- Le disposizioni si applicano a decorrere **dal 1.03.2018**.

## Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio

[Art. 1, c. 990](#)

- L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.
- Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
- Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
  - l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
  - la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
  - i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

## ALTRE IMPOSTE E TASSE

### Diritto annuale CCIAA

[Art. 1, c. 784](#)

- Le Camere di commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale **fino a un massimo del 50%**. Il Ministro dello Sviluppo Economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

### Web tax

[Art. 1, cc. 1.011-1.019](#)

- È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di **servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato** (art. 23, c. 1 Dpr 600/1973), diversi dai soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi e al regime dei forfetari, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

### Importo canone RAI 2018

[Art. 1, c. 1.147](#)

- È estesa al 2018 la riduzione del canone RAI per uso privato (da € 100) **a € 90**, prevista per il 2017.

## DIRITTO DEL LAVORO

### Esonero contributivo per assunzione di giovani

[Art. 1, cc. 100-108, 113, 114](#)



- Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere **dal 1.01.2018**, assumono lavoratori con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**, è riconosciuto, per un periodo **massimo di 36 mesi**, l'**esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, contestualmente:
  - **non abbiano compiuto il 36° anno di età;**
  - non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
- Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
- Limitatamente alle assunzioni effettuate **entro il 31.12.2018** l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che **non abbiano compiuto il 35° anno di età**, ferme restando le altre condizioni.
- Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori **per il periodo residuo utile** alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

#### Esonero contributivo imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti

[Art. 1, cc. 117, 118](#)

- Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai **coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali**, con **età inferiore a 40 anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate **tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018**, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo **massimo di 36 mesi**, l'**esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di **12 mesi nel limite del 66%** e per un periodo massimo di **ulteriori 12 mesi nel limite del 50%**.

#### Prestazione per incentivi all'esodo

[Art. 1, c. 160](#)

- Limitatamente al periodo **2018-2020** il periodo di 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nel quale i lavoratori coinvolti nel programma di incentivazione all'esodo devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, può essere **elevato a 7 anni**.

#### APE – Anticipo pensionistico a garanzia pensionistica

[Art. 1, cc. 162-167](#)

- L'istituto sperimentale dell'APE volontaria è prorogato di 1 anno, **dal 31.12.2018 al 31.12.2019**.
- Il requisito dello "**stato di disoccupazione**", richiesto per l'accesso all'APE sociale, si configura (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ovvero nel caso di conclusione della prestazione per disoccupazione da almeno 3 mesi e con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, come attualmente previsto) anche nel caso di **scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato**, a condizione che il soggetto abbia avuto, **nei 36 mesi precedenti** la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente **per almeno 18 mesi**.
- Le attività di assistenza rese da almeno 6 mesi, che danno diritto alla percezione dell'indennità, possono essere rese non solo a favore del coniuge o di un parente di 1° grado convivente con handicap grave, ma anche a favore di **parenti e affini di 2° grado conviventi**, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.
- In merito all'intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività continuativa richiesto nelle professioni gravose o rischiose, si fa riferimento a **7 anni negli ultimi 10, ovvero 6 anni negli ultimi 7**.
- I requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale sono ridotti per le **donne di 12 mesi per ciascun figlio**, nel **limite massimo di 2 anni** (cd. APE sociale donna).
- Con effetto a decorrere **dal 1.01.2018**, sono ampliate le categorie dei lavori gravosi, includendo le nuove



professioni contenute [nell'allegato B](#) della legge (che si aggiungono a quelle già previste nelle tabelle C ed E della L. 232/2016, relative, rispettivamente, all'APE sociale e ai cd. precoci).

### Destinazione del Tfr dei dipendenti alla previdenza complementare

[Art. 1, cc. 171, 172](#)

- Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a **fondi pensione negoziali di categoria** operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data del 1.01.2018, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare.
- Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, a esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri ordinari previsti dall'art. 8, c. 7, lett. b) D.Lgs. 252/2005 (in caso di modalità tacita di adesione), salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

### Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori

[Art. 1, cc. 910-914](#)

- A far data **dal 1.07.2018** i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
  - a) **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  - b) **strumenti di pagamento elettronico**;
  - c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  - d) emissione di un **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
- L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
- **I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.**
- Per rapporto di lavoro si intende **ogni rapporto di lavoro subordinato**, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, **nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione** coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle **cooperative con i propri soci**.
- Gli obblighi decorrenti dalle nuove disposizioni e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo al 1.01.2018.

### Libro unico del lavoro in modalità telematica

[Art. 1, c. 1.154](#)

- È differita dal 1.01.2018 al **1.01.2019** la decorrenza dell'obbligo:
  - della **modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro**; tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del Lavoro;
  - dell'invio mensile tramite modello Uniemens dei dati contenuti nel modello DMAG per i lavoratori agricoli.

## AGEVOLAZIONI

### Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter)

[Art. 1, cc. 40-42](#)

- Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino



alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

#### Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

[Art. 1, cc. 46-56](#)

- A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano **spese in attività di formazione** nel periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31.12.2017**, è attribuito un **credito d'imposta nella misura del 40%** delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo **massimo annuale di euro 300.000** per ciascun beneficiario.

#### Bonus bebè

[Art. 1, cc. 248, 249](#)

- L'assegno di 960 euro annui (erogato mensilmente dall'Inps) per i figli nati o adottati è riconosciuto anche per ogni nascita o adozione **dal 1.01.2018 al 31.12.2018** e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente **fino al compimento del 1° anno di età ovvero del primo anno di ingresso** nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
- Con decreto si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

#### Credito d'imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi

[Art. 1, cc. 363-366](#)

- A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui**, pari al **50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro** effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
- Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è **utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali** di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

VARIE

#### Società tra avvocati

[Art. 1, c. 443](#)

- Le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati", nonché ad applicare la **maggiorazione percentuale**, relativa al contributo integrativo da **applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari** ai fini dell'Iva; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
- La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni.

#### Equiparazione ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali

[Art. 1, c. 515](#)

- Relativamente alle norme previste dalla L. 203/1982 in materia di contratti agrari, **l'imprenditore agricolo professionale** iscritto nella previdenza agricola (Iap) è **equiparato al coltivatore diretto**.
- Ciò consente all'imprenditore agricolo professionale di fruire **del diritto di prelazione** in materia di stipula dei contratti agrari di locazione, attualmente riservata ai coltivatori diretti.

#### Proroga Sistri

[Art. 1, cc. 1.134, 1.135](#)





- È prorogato fino alla data del subentro del Sistri, e comunque **non oltre il 31.12.2018**, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2018, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa.
- Nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) è inserito un articolo finalizzato all'introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

## Entrata in vigore

[Art. 19](#)

- La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il **1.01.2018**.

Le note contenute in questo fascicolo sono state ricavate dal “Sistema” Ratio”, storico referente per gli aggiornamenti del nostro Studio.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 19 gennaio 2018

Studio Sarragioto

